



TRIBUNALE DI ROMA

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

ORDINANZA APPLICATIVA DI MISURA CAUTELARE DELLA
CUSTODIA IN CARCERE

Il Giudice per le Indagini Preliminari, dott.ssa Giulia Proto;

visti gli atti del procedimento penale, a margine indicato, nei confronti di:

- 1) **MOLLICA Pietro**, nato a Piraino (ME) il 28.6.1961 – rappresentato e difeso nell'ambito del presente procedimento dagli avv. Gianluigi Abbruzzese e Alberto Gullino del Foro di Messina;
- 2) **AMATO Pasquale** nato a Casoria il 18.4.1977
- 3) **MARRA Pietro** nato a Cancellò ed Arnone (CE) il 20.11.1948
- 4) **LAMBIASE Alessandro** nato a Napoli il 29.01.1967

MOLLICA Pietro, MARRA Pietro, AMATO Pasquale

a) del reato p. p. all'art. 110 c.p. 223 comma 1 in realzione all'art. 216 comma primo n. 1 RD 267/42, perché, in concorso tra loro, AMATO Pasquale in qualità di amministratore unico della TRIVELLA S.r.l. (già Amato S.r.l. e Amato Trivellazioni S.r.l.), dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma depositata in data 9 febbraio 2012, MARRA Pietro in qualità di amministratore della DM LAVORI S.r.l., Mollica Pietro in qualità di amministratore di fatto dell' AMBIENTE SERVIZI ITALIA s.r.l., società che in data incorporava la DM LAVORI s.r.l., distraevano, l'azienda della fallita costituita da attestazioni S.O.A. (società organismi di attestazione) appalti affidati e in esecuzione, rapporti contrattuali e automezzi.

La distrazione avveniva mediante la stipulazione, in data 11 maggio 2011, di atto formalmente denominato cessione di ramo azienda (registrato il 16 maggio 2011 al n. 3527 S1/T), in sostanza cessione di azienda, al prezzo pattuito di euro 11.882,61, non corrispondente al reale valore del patrimonio ceduto e mai corrisposto dalla DM LAVORI S.r.l. alla TRIVELLA S.r.l.

Per tutti con l'aggravante di cui all'art. 219, comma primo, RD 267/42 per aver cagionato un danno di rilevante gravità;

Per Amato con l'aggravante di cui all'art. 219, secondo comma n. 1 RD 267/42 per aver commesso più violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 216 e ss l.f.

In Roma il 9 febbraio 2012, data del deposito della sentenza di fallimento.

MOLLICA Pietro

b) del reato p. e p. 629 c.p., perché, con minaccia consistita nel prospettare ad AMATO Pasquale l'estromissione della TRIVELLA S.r.l. (già Amato S.r.l. e Amato Trivellazioni S.r.l.) dal Consorzio Stabile Aedars Scarl, costringeva Amato Pasquale quale amministratore della predetta società creditrice nei confronti del Consorzio per la somma di euro 5.134.422,00 (credito fondato sulle seguenti fatture: nr. 10 bis del 28.02.2010, nr. 36 del 31.05.2010 nr. 46 del 30.06.2010, nr. 68 del 30.09.2010, nr. 82 del 31.10.2009, nr. 92 del 30.11.2009, nr. 100 del 31.12.2010, nr. 13 del 28.02.2010, fattura nr. 24 del 31.03.2010, nr. 27 del 30.04.2010, nr. 35 del 31.05.2010, nr. 48 del 30.06.2010, nr. 28.02.2010, nr. 25 del 22.04.2010, nr. 34 del 31.05.2010, nr. 02 del 03.01.2010), a sottoscrivere, in data 30 giugno 2010 una rinuncia parziale di detto credito per complessivi euro 4.242.414,45. Con ingiusto profitto e pari danno della TRIVELLA S.r.l. e, dopo il fallimento, dei creditori concorsuali.

In Roma in il 30 giugno 2010

MOLLICA Pietro, LAMBIASE Alessandro, AMATO Pasquale

c) del reato p. p. agli artt. 110 c.p. 223 comma 1 in relazione all'art. 216 comma primo n. 1, RD 267/42 perché, in concorso tra loro, AMATO in qualità di amministratore della TRIVELLA S.r.l.; MOLLICA Pietro in qualità amministratore di fatto e LAMBIASE Alessandro, in qualità di amministratore legale del CONSORZIO Stabile Aedars scar.l., distraevano attivo patrimoniale costituito da crediti per complessivi € 4.242.414,45 vantati dalla fallita nei confronti del predetto Consorzio.

La distrazione avveniva mediante la sottoscrizione in data 30 giugno 2010 dell'atto, formalmente denominato transattivo, di cui al capo c), atto in realtà non contenente reciproche concessioni bensì mera rinuncia di credito da parte della TRIVELLA S.r.l., con contestuale riconoscimento del debito di €1.350.000,00 da parte del CONSORZIO Stabile Aedars s.c.ar.l.

In Roma il 9 febbraio 2012, data del deposito della sentenza di fallimento

MOLLICA Pietro, LAMBIASE Alessandro, AMATO Pasquale

d) del reato p. p. agli artt. 110 c.p. 223 comma 2 n. 2 , 1 RD 267/42 perché, in concorso tra loro nelle qualità esposte al capo c) che precede e con l'operazione dolosa ivi descritta, di stipulazione dell'atto transattivo con rinuncia al credito di €.4.242.414,45 concorrevano a cagionare il fallimento della TRIVELLA S.r.l.

In Roma il 9 febbraio 2012, data del deposito della sentenza di fallimento

MOLLICA Pietro, LAMBIASE Alessandro,

e) del reato p. p. agli artt. 110 c.p. 223, comma 2, n. 2 , RD 267/42 perché, in concorso tra loro nelle qualità esposte al capo c) con operazione dolosa consistita nel mancato pagamento della somma di euro 1.350.000,00 promessa con riconoscimento di debito con l'atto di transazione del 30 giugno 2010 concorrevano a cagionare il fallimento della TRIVELLA S.r.l.

In Roma il 9 febbraio 2012, data del deposito della sentenza di fallimento.

AMATO Pasquale

f) del reato p. p. all'art. 110 c.p. 223 comma 1 in relazione all'art. 216 comma primo n. 2 RD 267/42 perché in qualità di amministratore unico della Trivella S.r.l. (già Amato S.r.l. e Amato Trivellazioni S.r.l.), dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma depositata in data 9 febbraio 2012 al fine di trarne profitto e procurare danno ingiusto ai creditori sottraeva i libri e le altre scritture contabili della fallita.

Con l'aggravante di cui all'art. 219 RD 267/42, per aver commesso più violazioni degli artt. 216 RD 267/42

In Roma il 9 febbraio 2012

esaminata la richiesta dei P.M., dott.ssa Paola Filippi e dott. Paolo D'Ovidio, di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del solo MOLLICA Pietro Tindaro;

osserva

1. I gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati

Sussistono a carico degli indagati gravi indizi di colpevolezza in ordine ai fatti - reato sopra indicati, come desumibile dalla documentazione in atti, in particolare, dalla relazioni ex art. 33 l.f. e atti alla stessa allegati, ivi compresa la relazione sulla vita della società e sulle cause della crisi redatta da Amato Pasquale e consegnata al curatore, i verbali dello stato passivo, le fatture emesse dalla Trivella S.r.l. (all'epoca Amato Trivellazioni S.r.l.) nei confronti

del Consorzio Stabile Aedars scarl, l'atto di cessione di azienda dell'11 maggio (registrato in Santa Maria Capua Vetere davanti al Notaio Antonio Decimo 16 maggio 2011 al n. 3527 S1/T), l'atto di transazione del 30 giugno 2010.

Costituiscono altresì utili elementi di prova le dichiarazioni rese da Amato Pasquale, in data 23 gennaio 2012 (cfr. sue s.i.t. fogli 120 e ss.) al personale del Nucleo Polizia Tributaria di Roma - Gruppo investigazione Criminalità Organizzata- 2° sezione C.O., nonché le dichiarazioni rese da Marra Pietro nel corso dell'interrogatorio dell'11 febbraio 2015 (verbale di interrogatorio reso davanti al personale della G. d F. Nucleo PT - Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata - 2ª Sezione C.O fogli 459 e ss.)

Riguardo all'utilizzabilità delle dichiarazioni di Amato si evidenzia che esse sono state rese prima della dichiarazione di fallimento della Trivella S.r.l. (la sentenza dichiarativa di fallimento, in atti, è dell'8.2.2012) ovvero prima che si realizzasse l'elemento essenziale del reato di bancarotta. Nel momento in cui le dichiarazioni sono state assunte Amato non era indagato né il reato risultava consumato in mancanza della dichiarazione di fallimento.

Preliminarmente, al fine di rappresentare la gravità dei fatti per i quali si procede, per quanto emerge dagli atti, giova evidenziare che il passivo del fallimento della TRIVELLA s.r.l. ammonta a €. 3.258.857,79, l'attivo è costituito da automezzi stimati € 11.600,00 e potenziali crediti, tra cui un credito di € 1.350.000,00 vantato verso il Consorzio Stabile Aedars scarl - si tratta di credito fondato sull'atto di transazione del 30 giugno 2010 di cui alla contestazione descritta al capo b) - nonché di altro credito di € 2.429.662,00 verso la Operae s.r.l. così come emerge dalla relazione ex art. 33 L.F. (pag. 6).

Le condotte distrattive descritte nelle contestazioni

Emergono gravi indizi in ordine ai fatti di bancarotta come descritti nelle contestazioni provvisorie e gravi indizi in ordine alla commissione degli stessi da parte degli indagati.

Amato Pasquale ha commesso i fatti nella qualità di amministratore della TRIVELLA S.r.l. (già Amato s.r.l e Amato Trivellazioni s.r.l. per carica rivestita dalla costituzione al fallimento dichiarato con sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 9 febbraio 2012);

MARRA Pietro, in quanto legale rappresentante della DM LAVORI s.r.l. (carica rivestita dalla costituzione della società sino al 7.6.2011), società acquirente del ramo di azienda nell'operazione

descritta al capo a);

MOLLICA Pietro in qualità di amministratore di fatto della AMBIENTE SERVIZI ITALIA S.r.l. società che ha incorporato per fusione, in data 8 settembre 2011, la DM lavori S.r.l; nonché in qualità di amministratore di fatto del CONSORZIO STABILE AEDARS scarl, come emerge dalla dichiarazioni di Marra Pietro e di Amato Pasquale;

LAMBIASE Alessandro, in qualità di legale rappresentate pro-tempore, del CONSORZIO STABILE AEDARS scarl al momento dei fatti, come risulta dalla scheda personale del Lambiase estratta dal Registro delle Imprese (spillata alla fine del fascicolo).

Capo a)

Sussistono gravi indizi in ordine alla distrazione dell'azienda della TRIVELLA s.r.l., costituita da attestazioni e autorizzazioni SOA, appalti già affidati ed in fase di esecuzione, rapporti contrattuali e macchinari come risultanti dall'atto di cessione e dall'elenco ad esso allegato contenete l'indicazione delle attestazioni SOA (categoria OG6 categoria OG12, categoria OS21 – l'elenco dei lavori con rispettivi importi), nonché l'elenco dei lavori in corso di esecuzione.

La distrazione è avvenuta mediante atto di cessione stipulato in data 11 maggio 2011, atto registrato il 16 maggio 2011 rep. n. 72199 racc. 12735 (documento 3 del sottofascicolo rosso). Nell'atto è indicata la consistenza e il prezzo pattuito pari a euro 11.882,61 (cfr p. 5 atto di cessione del ramo di azienda) ed è scritto altresì *“il corrispettivo della presente cessione verrà pagato entro e non oltre trenta giorni da oggi”*.

Come emerge dalla relazione ex art. 33 l.f. con tale atto dispositivo la Trivella s.r.l., poco prima del fallimento, è stata interamente spogliata dell'azienda; in realtà anche se nell'atto di cessione si fa riferimento a *ramo di azienda* si è trattato della cessione dell'azienda nel suo complesso.

Dall'elenco dei lavori, nel quale è riportato l'importo degli stessi, emerge con evidenza l'irrisorietà del prezzo pattuito. Sono stati infatti ceduti i seguenti appalti: lavori per l'importo di € 130.012,38 con il Comune di Napoli, lavori per l'importo €. 2.41.358,00 con il Comune di San Pio Le Camere (AO), €. 554.285,00 in attesa di contratto con il Comune di Napoli, lavori per l'importo del valore di €.1.880.000,00 con L'ITALGAS spa, lavori in corso di aggiudicazione provvisoria con il Comune di Massarosa del valore di €. 194.566,99. (cfr. elenco allegato all'atto di cessione). A prescindere dal valore, non corrispondente al prezzo pattuito, sussistono gravi indizi per ritenere

che nemmeno detto, irrisorio, corrispettivo sia stato, in concreto, corrisposto.

Marra Pietro, nel corso del suo interrogatorio ha reso dichiarazioni logiche e coerenti, riscontrate dagli atti oltre che dalle dichiarazioni di Amato Pasquale. In particolare il Marra ha riferito testualmente: *“Sono stato amministratore della DM LAVORI fino al 7 giugno 2011 e fino a quella data non è stato versato alcun corrispettivo in pagamento dell’acquisizione del ramo d’azienda della TRIVELLA SRL. Ribadisco di non aver ricevuto alcun beneficio economico da tale cessione”* (cfr. foglio 462). Il fatto della mancata corresponsione del prezzo, che secondo contratto doveva avvenire a trenta giorni dalla sottoscrizione è confermato da quanto dichiarato dal curatore fallimentare il quale ha riferito che nessun pagamento risulta essere stato effettuato.

L’atto di cessione è stato sottoscritto da AMATO Pasquale in qualità di amministratore della Trivella S.r.l. e da MARRA Pietro in qualità di amministratore della DM Lavori S.r.l..

Ma è evidente come l’artefice dell’operazione sia MOLLICA Pietro Tindaro.

Il Marra ha dichiarato quanto segue: *“Tra il marzo e l’aprile del 2011, MOLLICA Pietro che, come già detto, conosco in quanto persona di riferimento del CONSORZIO AEDARS di Roma al quale sono consociato con la IMPRESA MARRA SRL, mi chiese se avevo la disponibilità di una società già costituita e se potevo cedergli la proprietà. Gli parlai della DM LAVORI SRL, ci accordammo affinché gli venissero cedute le quote di tale società a titolo gratuito, in cambio chiesi in regalo un abito. Concordai questa cessione perché fondamentalmente cedendo la proprietà di una società inattiva qual era la DM LAVORI SRL avrei risparmiato sui costi fissi di gestione che comunque sostenevo. Successivamente all’accordo ma prima di espletare formalmente la cessione delle quote al MOLLICA stesso o a chi egli mi avrebbe indicato, il MOLLICA, per motivi di TFR e di gestione sia dei lavori in fase di esecuzione che degli operai, mi comunicò l’urgenza di far acquisire alla DM LAVORI un ramo d’azienda della TRIVELLA SRL, che in precedenza si chiamava AMATO TRIVELLAZIONI, società dell’imprenditore AMATO Pasquale, soggetto a me noto in quanto, all’epoca, con la TRIVELLA, partecipava al CONSORZIO AEDARS. In quanto amministratore pro tempore della DM LAVORI, ricevute rassicurazioni sia dal MOLLICA che dall’AMATO sulla fattibilità dell’operazione, supponendo che tale acquisizione fosse dovuta alla volontà di MOLLICA Pietro di gestire in prima persona l’esecuzione di alcuni lavori pubblici affidati alla TRIVELLA SRL, procedetti a soddisfare quanto mi era stato richiesto in ragione del fatto, come precedentemente detto, che era mia intenzione disfarmi al più presto della società. In merito alla cessione tengo a precisare che non ebbi alcun ruolo nelle trattative, non effettuai alcuna verifica sugli appalti in esecuzione oppure sui beni e sui mezzi oggetto della cessione, non*

partecipai a riunioni o assemblee riguardanti accordi, programmi e progetti societari.”

Costituiscono grave indizio le dichiarazioni rese a riguardo da Amato Pasquale, in data 23 gennaio 2012, al Nucleo Polizia Tributaria di Roma – Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata- 2° sezione C.O.- (verbale s.i.t. 23 gennaio 2012 fogli 120 e ss). Amato Pasquale, in epoca in cui non rivestiva la qualità di indagato per non essere ancora stata emessa la dichiarazione di fallimento, ha dichiarato: “ Si confermo che la Amato ha ceduto un ramo di azienda alla D.M. lavori di Pietro Marra. All’epoca, essendo in difficoltà chiesi consiglio a Mollica Pietro e questi mi consigliò di cedere il ramo di azienda proponendomi la società del Marra. Non ho conoscenze di natura amministrativa e tale proposta mi convinse in quanto sarei riuscito quanto meno a salvare il lavoro dei vari operai che gli acquirenti si sono accollati e circa 12mila euro era la quota che mi sarebbe stata riconosciuta ma che allo stato non ho ancora ricevuto. Anche di tale situazione ho interessato il mio legale. A mia conoscenza la D.M. lavori è ora nella disponibilità di Mollica Pietro”. Il medesimo ha altresì dichiarato: “Dopo tale cessione la Amato non ha più attivo tranne il credito vantato verso il Consorzio Aedars che è di circa 4,5 milioni di euro e di circa 1,6 milioni verso Operae S.r.l.. Non ricordo bene gli importi ma mi riservo di fornire apposita documentazione nel più breve tempo possibile”

Il prezzo pattuito di euro 150.000,00 non corrispondente al reale valore del patrimonio ceduto. Prezzo che come dichiarato non è mai stato corrisposto dalla DM Lavori S.r.l.”

(Nel fare riferimento a €150.000,00 AMATO, in realtà, si riferisce al valore come emerge dalla lettura dell’atto di cessione a pag. 3). Documentale elemento di riscontro di quanto riferito da Amato e da Marra è costituito dall’atto di cessione e dall’elenco delle attività cedute allegato ad esso. Il fatto che la cessione sia avvenuta quando la società già versava in stato di dissesto, l’irrisorietà del corrispettivo pattuito (considerato alla luce del valore dei lavori in corso di esecuzione ceduti), la circostanza che nemmeno quanto pattuito sia stato corrisposto, evidenziano la gravità del quadro indiziario a carico di Mollica Pietro per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale realizzatasi mediante la distrazione dell’azienda ovvero di tutto il patrimonio facente capo alla fallita.

In ordine al coinvolgimento di Mollica Pietro costituiscono gravi indizi le dichiarazioni di Amato Pasquale, nonché le dichiarazioni di Marra Pietro il quale riguardo alla cessione di azienda ha riferito di ritenere che tale acquisizione di ramo di azienda fosse dovuta alla volontà del Mollica di gestire in prima persona alcuni appalti in fase di esecuzione da parte della società di Amato Pasquale.

Conferma ulteriore della riconducibilità a Mollica Pietro del ramo di azienda distratto ovvero del fatto che è stato Mollica Pietro il

destinatario finale della distrazione patrimoniale, emerge dalla ricostruzione delle vicende societarie che hanno interessato la DM LAVORI s.r.l. successivamente alla stipulazione dell'atto di cessione.

In particolare rilevante, ai fini dell'affermazione della riconducibilità a Pietro Mollica della distrazione, è la circostanza che l'8 settembre 2011, la DM Lavori S.r.l. è stata incorporata per fusione alla Ambiente Servizi Italia S.r.l.. In proposito ha dichiarato Marra *"Innanzitutto voglio premettere che, secondo le mie conoscenze, all'epoca della sottoscrizione dell'atto di cessione che mi mostrate, la AMBIENTE SERVIZI ITALIA SRL era una società riferibile a MOLLICA Pietro e all'ing. ZUANIER Flavio di Venezia, tale conoscenza è derivante da rapporti lavorativi che nel tempo ho avuto con tale società e con tali persone. Mi riferisco soprattutto all'affidamento ricevuto dalla mia società, la IMPRESA MARRA SRL, del nolo a freddo dei macchinari occorrenti per l'esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza delle discariche RSU in Manfredonia (FG). Preciso che, successivamente, fui nominato procuratore speciale per tutta la commessa con la responsabilità di gestione dell'esecuzione e dei relativi collaudi ed il mio unico guadagno era derivante dal noleggio dei macchinari mentre non percepivo alcun compenso come procuratore. Come mi fu comunicato da MOLLICA Pietro l'esecuzione dei lavori era stata affidata alla AMBIENTI SERVIZI ITALIA SRL. L'esecuzione di tali lavori ebbe inizio nell'aprile del 2010 e conclusione nell'aprile del 2011. Riguardo alla cessione delle quote della DM LAVORI SRL alla AMBIENTI SERVIZI ITALIA SRL riferisco che tale indicazione mi fu data dallo stesso MOLLICA Pietro che mi indicò la società quale acquirente delle quote. Non ero presente durante la sottoscrizione dell'atto che mi mostrate ma confermo di essere a conoscenza della circostanza avvenuta innanzi ad un notaio donna di Roma"*

All'epoca della fusione l'amministratore della DM LAVORI S.r.l. non era più Marra bensì era Coppola Paolo. Come emerge dalle visure della Camera di commercio (cfr. visure camerali relative alla DM lavori S.r.l., alla Ambiente Servizi Italia S.r.l. e contratto di compravendita di quote sociali per Fracla S.r.l. fogli 226 e ss.) il capitale dell' Ambiente Servizi Italia S.r.l., all'epoca della fusione, apparteneva per il 100% a FRACLA S.r.l. società all'epoca amministrata da Cunial Fabio, ma di cui il vero amministratore nonché proprietario è Mollica Pietro (cfr. s.i.t. di Amato Pasquale foglio 122; la circostanza emerge altresì nell'ambito del procedimento n. 35142/14 del quale risulta allegata agli atti la richiesta di misura cautelare e l'informativa della GdF del 29.01.2015 fogli 415 e ss.).

capo b)

Sussistono gravi indizi in ordine al fatto che MOLLICA Pietro, con minaccia consistita nella prospettazione dell'estromissione della Trivella s.r.l. (già Amato S.r.l.) dal Consorzio Stabile Aedars S.r.l. ha costretto Amato Pasquale a sottoscrivere l'atto di transazione del 30 giugno 2010 con il quale l'Amato, ha rinunciato a crediti pari a complessivi €. 4.242.414,45, vantati nei confronti del Consorzio per lavori realizzati dalla Trivella S.r.l.

I gravi indizi sono costituiti dalle fatture (in atti fogli 188 e ss.) allegare all'atto di citazione (in atti fogli 211 e ss) notificato al Consorzio Stabile Aedars prima del fallimento della Trivella S.r.l., causa proseguita dalla curatela fallimentare con prossima udienza fissata al 10 febbraio 2015 come risulta dalle dichiarazioni del curatore fallimentare (cfr. s.i.t. avv. D. Bardoni foglio 68).

Come emerge dalle fatture acquisite (fogli 188 e ss.) la società fallita era creditrice verso il Consorzio della somma complessiva di €. 5.134.422,12. Somma così costituita: per € 585.402,00 da crediti relativi a lavori effettuati presso il Cantiere di Scilla (fattura nr. 10 bis del 28.02.2010 per € 224.400,00, fattura n. 36 del 31.05.2010 per € 361.002,00); per € 174.058,82 da crediti relativi a lavori effettuati presso il Cantiere di Courmayeur (fattura nr. 46 del 30.06.2010 per € 538.848,00); per € 3.799.482,12 da crediti relativi a lavori effettuati presso il Cantiere di Gioiosa Marea (fattura nr. 68 del 30.09.2010); per € 960.269,34; fattura nr. 82 del 31.10.2009 per € 876.000,00; fattura nr. 92 del 30.11.2009 per € 255.111,18; fattura nr. 100 del 31.12.2010 per € 175.500,00; fattura nr. 13 del 28.02.2010 per € 582.438,00; fattura nr. 24 del 31.03.2010 per € 796.992,60; fattura nr. 27 del 30.04.201 per € 410.947,20; fattura nr. 35 del 31.05.2010 per € 1.006.555,86; fattura nr. 48 del 30.06.2010 per € 661.757,40); per € 575.480,00 da crediti relativi a lavori effettuati presso il al Cantiere di via Toscanella Chiaiano (Na) (fattura nr. 28.02.2010 per € 206.200,00; fattura nr. 25 del 22.04.2010 per € 180.300,00; fattura nr. 34 del 31.05.2010 per € 193.980,00; fattura nr. 02 del 03.01.2010 per € 240.000,00).

Con l'atto di transazione del 30 giugno 2011 (fogli 406-407-408) l'Amato ha rinunciato al credito per € 4.242.414,45, portato da fatture. L'atto di transazione non contiene concessione a reciproche pretese ma soltanto la rinuncia di Amato.

Costituiscono gravi indizi in ordine al reato di estorsione la denuncia presentata da Amato Pasquale presso la Compagnia della Guardia di Finanza di Portici in data 05 giugno 2012 (fogli 361 e ss.).

Nella richiamata denuncia Amato Pasquale ha dichiarato quanto segue *"Nel 2010 Pietro Mollica, resosi conto della situazione in cui versava l'Amato, al fine di garantirsi il recupero delle somme anticipate alla società Amato, costrinse il sig. Amato Pasquale a sottoscrivere atto di transazione che prevedeva un abbattimento di oltre 4 milioni di euro del credito della società Amato verso il consorzio*

Aedars (atto del 30. 6.2010 allegato) non lavori effettuati non ancora regolati da parte del consorzio. Il citato atto prevedeva anche il pagamento di euro 1.350.000,00 in favore della società Amato in cinque rate mensili e progressive di pari importo a decorrere dal 5 luglio 2010, pagamenti che non sono mai stati effettuati" (cfr. cit. foglio 365).

Il male ingiusto prospettato ad Amato da Mollica è costituito dalla prospettiva dell'ingiustificata estromissione dal Consorzio fatto che emerge dal medesimo atto transattivo ove è scritto "al fine di consentire la prosecuzione del rapporto consortile è oggi intenzione delle parti dirimere la controversia inerente le descritte pretese". Sta di fatto che, dopo la transazione, non sono state neanche corrisposte le somme promesse. Tanto che l'atto del 30 giugno 2010 il quale ancorché nominalmente indicato atto transattivo, in realtà costituisce atto di rinuncia, in quanto nulla è detto riguardo le posizioni rinunciate da Mollica del credito, contiene un contestuale riconoscimento di debito da parte di Mollica (dal momento che è lui il reale autore dell'atto, in qualità di legale rappresentante di fatto del Consorzio) al quale non è mai stata data esecuzione.

Le dichiarazioni di Amato Pasquale trovano indubbio riscontro nell'atto sottoscritto in data 30 giugno 2010. Sotto un profilo logico, d'altro canto, non appare comprensibile altrimenti la ragione della rinuncia di tale ingente credito, peraltro portato da fatture, circostanza che consente di ritenere assolutamente attendibile il narrato del denunciante.

Sotto il profilo tecnico giuridico, in ordine alla qualificazione dei fatti si richiamano le seguenti affermazione della Cassazione: "In tema di estorsione, ai fini della configurabilità del reato sono indifferenti la forma o il modo della minaccia, potendo questa essere manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurata, orale o scritta, determinata o indeterminata, purché comunque idonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo. La connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l'elemento strutturale del delitto di estorsione vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell'agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l'ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, vista come persona di normale impressionabilità, a nulla rilevando che si verifichi una effettiva intimidazione del soggetto passivo. Sez. 6, **Sentenza n. 3298 del 26/01/1999** Ud. (dep. 12/03/1999) Rv. 212945

Ai fini della configurabilità del reato di estorsione, il carattere minaccioso della condotta e la idoneità della stessa a coartare la volontà del soggetto passivo vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, non rendendosi necessario che si sia verificata



l'effettiva intimidazione del soggetto stesso. (Nella specie la Corte ha ravvisato la idoneità della condotta ad integrare il delitto in una minaccia consistita nel riferimento all'intervento di "gente di Napoli" per la riscossione di crediti usurari non onorati). Sez. 2, *Sentenza n. 36698 del 19/06/2012 Ud.* (dep. 24/09/2012) Rv. 254048

Nell'estorsione patrimoniale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, impedendogli di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute più confacenti ed opportune. Sez. 6, *Sentenza n. 46058 del 14/11/2008 Cc.* (dep. 12/12/2008)

Capo c)

Sussistono gravi indizi in ordine al fatto che con l'atto di rinuncia al credito i soggetti che formalmente e/o di fatto a tale atto hanno partecipato hanno distratto ingente compendio attivo costituito da credito portato da fatture. La circostanza che eventualmente si trattasse di crediti in contestazione, stante l'ammontare dello stesso, non elide il fatto distrattivo; peraltro si trattava di credito portato da fatture e dunque che facilmente avrebbe potuto essere riscosso mediante procedura di ingiunzione.

Amato invece ha rinunciato al credito in danno dei creditori concorsuali sottoscrivendo un atto con il quale in sostanza riduceva la pretesa ad €. 1.350.000,00 e rinunciando pure alla possibilità di azionare un procedimento monitorio, non azionabile infatti con l'atto di transazione.

Riguardo al concorso formale tra bancarotta ed estorsione e la configurabilità del reato di bancarotta nei confronti della vittima dell'estorsione si richiama l'assunto della Cassazione secondo la quale *"La persona offesa del delitto di estorsione consistito nel costringerla al compimento di un atto dispositivo in danno della società dalla stessa amministrata, può essere chiamata a rispondere del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione a quell'atto pregiudizievole degli interessi dei creditori sociali, dal momento che per il delitto di bancarotta non occorre il dolo specifico, ma è sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa. (Fattispecie in cui gli amministratori della società Parmalat erano stati costretti, mediante la minaccia rivolta dal presidente della Banca di Roma di revoca dei fidi, ad accettare le condizioni poste dal contraente Cirio s.p.a. nella compravendita della società Eurolat accollando alla società Parmalat un ingiustificato sovrapprezzo al solo fine di soddisfare l'esposizione della società venditrice nei confronti della Banca di*

Roma).” Sez. 2, Sentenza n. 43171 del 15/10/2008
Cc. (dep. 19/11/2008) Rv. 242408 .

capo d)

Sussistono gravi indizi in ordine alla commissione del reato di bancarotta impropria, consistito nella commissione di operazione dolosa che ha concorso a cagionare il fallimento della Trivella S.r.l., imputabile a MOLLICA Pietro, LAMBIASE Alessandro, AMATO Pasquale. L'atto di rinuncia descritto al capo che precede vede infatti coinvolti AMATO, in qualità di legale rappresentante della TRIVELLA s.r.l., LAMBIASE Alessandro in qualità di legale rappresentante del Consorzio (all'epoca dei fatti) e MOLLICA Pietro quale amministratore di fatto Consorzio Aeders a r.l.; riguardo alla qualità di amministrazione di fatto di Mollica Pietro del Consorzio si richiamano le dichiarazioni rese da Marra e da Amato (verbali s.i.t. sopra richiamati). L'atto di rinuncia del credito e al quale Mollica partecipa in quanto amministratore di fatto del Consorzio, nonché in quanto autore dell'estorsione di cui al capo che precede, costituisce prova documentale della distrazione di attivo costituito dal credito portato dalle fatture. Si richiama dunque l'atto del 30 giugno 2010 tra il Consorzio e la Trivella S.r.l., che, come già detto non contiene reciproche concessioni bensì solo mera rinuncia di credito. TRIVELLA S.r.l. con detto atto ha rinunciato al maggior credito pari a complessivi €. 5.592.414,45 accettando la somma inferiore di €. 1.350.000,00 per poter proseguire nel rapporto consortile. L'operazione mediante la quale Amato Pasquale è stato costretto a rinunciare al credito si connota in termini di efficienza causale sufficiente a concorrere a cagionare l'evento come operazione che ha concorso a cagionare il dissesto della Trivella s.r.l.; se infatti i lavori fossero stati pagati e Mollica non avesse costretto il legale rappresentante della Trivella s.r.l. a rinunciare al credito, la società avrebbe avuto disponibilità liquide che gli avrebbero consentito di proseguire l'attività.

Il fatto che la rinuncia del credito e il mancato pagamento della somma riconosciuta pari ad euro 1.350.000,00 da parte del Consorzio abbiano concorso a cagionare il dissesto emerge altresì dalla relazione del curatore fallimentare (pag. 6) che ha indicato tra le cause dell'insolvenza la rinuncia del credito, il mancato adempimento dell'obbligo assunto dal Consorzio (ossia € 1.350.000 euro) ed inoltre la mancata riscossione di alcuni crediti come quello pari ad euro 2.429.662,00 che la società dell'Amato vantava nei confronti di OPERAE srl, società che al pari della FRACLA srl è riconducibile al Mollica (come emerge dagli atti del proced. 35142/14 RGNR inseriti nel fascicolo già richiamati).

La condotta di Mollica Pietro, sotto il profilo dell'elemento psicologico e del movente va d'altro canto posta in relazione al capo a): tutta la condotta del Mollica in danno dell'Amato ha avuto infatti il fine di portare l'imprenditore, oramai "strozzato" dalle operazioni a lui imposte, a cedere il ramo d'azienda (comprensivo della parte sana dell'azienda) al Mollica.

Si riporta la giurisprudenza relativa all'ipotesi oggetto di contestazione:

"In tema di fallimento determinato da operazioni dolose, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento fallimentare né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente verso il dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto. Sez. 5, (Sentenza n. 8413 del 16/10/2013 Ud. (dep. 21/02/2014) Rv. 259051)

E ancora: In tema di bancarotta fraudolenta impropria, nell'ipotesi del fallimento cagionato per effetto di operazioni dolose, il concorso dell'"extraneus" istigatore e beneficiario delle operazioni è configurabile qualora questi risulti consapevole del rischio che le suddette operazioni determinano per le ragioni dei creditori della società, non essendo invece necessario che egli abbia voluto causare un danno ai creditori medesimi. Sez. 5, Sentenza n. 11624 del 08/02/2012 Ud. (dep. 26/03/2012) Rv. 252315

capo e)

Il mancato pagamento della somma residua all'atto di transazione risultante dalle dichiarazioni di Amato, dalla relazione a firma dello stesso consegnata al curatore ed infine quanto scritto dal curatore in merito alle cause del dissesto evidenzia la sussistenza di gravi indizi anche riguardo a tale reato. In ordine alla qualificazione giuridica si richiama la giurisprudenza riportata al paragrafo che precede.

capo f)

E' contestato al solo AMATO Pasquale per il quale non vi è richiesta di misura cautelare ed ha ad oggetto la mancata consegna della documentazione contabile, come scritto dal curatore alla pag. 7 della relazione ex art. 33 l.f. Per l'Amato non vi è richiesta di misura cautelare.

Esigenze cautelare di cui all'art. 274, lett. c) c.p.p..

La misura cautelare è stata richiesta soltanto, in ragione delle esigenze, nei confronti di **MOLLICA Pietro** (custodia in carcere).

Ebbene sussiste il pericolo concreto che Mollica Pietro commetta reati della stessa specie di quelli per cui si procede avuto riguardo alla sua pericolosità specifica.

In particolare, così come emerge dall'annotazione di PG del 29.01.2015 (fogli 415 e ss.) MOLLICA Pietro, con sentenza emessa in data 8.11.2010, dal Tribunale di Patti, è stato condannato in primo grado per il reato di bancarotta aggravata in concorso con la moglie Casamento Maria, alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione, con inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale per la durata di anni dieci e incapace per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

Dalla stessa nota emerge altresì che il MOLLICA è stato arrestato in data 29.11.2004 nel procedimento n. 359/04 RGNR Procura di Modica per i reati di cui agli artt. 314, 416 e 640 c.p.

Inoltre, alla pag. 6 della citata informativa, si dà atto che Personale del Commissariato P.S. di Modica, in collaborazione con la Squadra Mobile della Questura di Ragusa, nell'ambito dell'operazione denominata "Know-how", ha tratto in arresto MOLLICA Pietro in esecuzione dell'ordinanza restrittiva nr.359/04 R.G.N.R. e nr. 454/04 R.G. Gip del 24.11.2004 emessa dal GIP presso il Tribunale di Modica nei confronti di MOLLICA Antonio, MOLLICA Pietro Tindaro ed altri perchè ritenuti responsabili di associazione a delinquere finalizzata a commettere più delitti contro la pubblica amministrazione oltre che di truffa aggravata in danno di enti pubblici, società' ed imprenditori privati, con la falsificazione di documenti.

E ancora in data 18.05.2006 il NORM della Compagnia Carabinieri di Patti denunciava in stato di libertà presso la Procura della Repubblica di Patti (ME) per le violazioni p. e p. dagli artt. 81,110,353,416,479,485 e 497 c.p. MOLLICA Antonino, MOLLICA Domenico, MOLLICA Pietro Tindaro, ed altri (cfr. pag. 6 dell'informativa cit.).

Si rappresenta che l'odierno indagato è lo stesso di quello indicato nei procedimenti con il nome di Mollica Pietro Tindaro.

Inoltre a carico di MOLLICA Pietro, pende procedimento n. 35142/14 R.G.N.R. per più fatti di bancarotta e per il reato di cui all'art. 12 quinquies L. 356/92 in riferimento al quale il Pubblico Ministero ha allegato la richiesta di applicazione di misura cautelare e l'informativa più volte citata. Tale informativa, inserita nel presente procedimento, redatta nell'ambito del procedimento 35142/14 RGNR, evidenzia sia la spiccata pericolosità del MOLLICA sia l'abitudine nei reati economici, reati che l'indagato continua a perpetrare utilizzando da anni lo stesso modus operandi. E da

quella stessa informativa emerge come il MOLLICA in questi ultimi mesi abbia commesso e continui a commettere fatti di bancarotta, distraendo somme dal Consorzio Aedars, allo stato in regime di concordato preventivo.

Ciò consente di ritenere particolarmente elevato il rischio di recidiva nella commissione di reati, addirittura in corso al momento della richiesta di misura cautelare e fino ai giorni scorsi.

Unica misura idonea oltre che proporzionata alle condotte a lui contestate è la custodia cautelare in carcere, misura richiesta dal P.M., necessaria ai fini della tutela delle esigenze di cautela.

I limiti edittali dei reati in contestazione consentono l'irrogazione della misura custodiale richiesta ed inoltre, sempre in ragione dei limiti edittali e della prognosi negativa in merito alla astensione dalla commissione di ulteriori reati, non si ritiene applicabile la sospensione condizionale della pena.

Infine non si ritiene che possa operare il divieto di cui all'art. 275 bis c.p.p. sia in ragione dei limiti edittali dei reati, sia in ragione della pericolosità dimostrata: applicando pertanto l'art. 133 c.p. si ritiene che la pena irrogabile sarà superiore ad anni tre di reclusione.

P.Q.M.

visti gli artt. 272 e segg. 285 e 292 c.p.p.;

d i s p o n e


nei confronti di MOLLICA Pietro, sopra generalizzato, l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.

m a n d a

alla cancelleria per l'immediata trasmissione della presente ordinanza al P.M. che ha richiesto la misura, per l'esecuzione e per quanto altro di competenza.

Rammenta che gli Ufficiali e gli Agenti di P.G., incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, hanno l'obbligo di trasmettere immediatamente, ai sensi dell'art. 293 c.p.p., il verbale delle operazioni compiute al G.I.P. che l'ha emessa.

Roma, 2.3.2015



IL G.I.P.
Gale Pro